

Illegittimità costituzionale del fallimento in estensione e del fallimento delle società commerciali cessate

di Vincenzo De Sensi

Sommario: 1. Premessa. – 2. La giurisprudenza successiva alla sentenza n.66. –3. Il contenuto argomentativo della sentenza. –4. Il fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile. –5. Il fallimento delle società commerciali cessate. –6. Questioni poste dalla sentenza in commento. –7. Considerazioni conclusive.

1.-Premessa

La Corte Costituzionale si occupa nuovamente delle questioni inerenti all'applicazione degli artt. 10 e 11 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito l.fall.) alla fattispecie del fallimento per ripercussione dei soci di società di persone sotto il profilo della individuazione di un termine entro il quale circoscriverne l'assoggettabilità a fallimento, in ossequio al principio di certezza delle situazioni giuridiche. Come è noto si tratta di problematica già sottoposta all'attenzione della stessa Corte, la quale con sentenza interpretativa, la n. 66 del 12 marzo 1999¹, aveva rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 l.fall., nella parte in cui, a differenza dell'ipotesi di cessazione di impresa individuale o di morte di un imprenditore individuale, assoggetta a fallimento i soci cessati di società di persone a responsabilità illimitata, pur dopo che sia trascorso un anno dallo scioglimento unilaterale del vincolo sociale. La Corte in quella occasione, applicando il principio secondo il quale una legge va dichiarata incostituzionale non perché di essa è possibile darne una interpretazione incostituzionale ma perché è impossibile darne una interpretazione costituzionale, ha ritenuto di

¹ Corte Cost. 12 marzo 1999, n. 66, in *Foro. it.*, 1999, I, c. 1381, con nota di Fabiani, la quale statuisce che “ *E' infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 l.fall., nella parte in cui non prevede che la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile possa essere pronunciato entro un periodo determinato come accade per l'imprenditore individuale, in quanto la norma di cui all'art. 147 l.fall. va interpretata nel senso che il fallimento del socio può essere dichiarato ai sensi degli artt. 10 e 11 l.fall. solo entro un anno dallo*

poter salvare la disposizione normativa offrendone una interpretazione conforme a Costituzione e precisamente quella secondo la quale, anche in riferimento alla fattispecie del fallimento per ripercussione, si deve individuare un termine finale oltre il quale il fallimento stesso non è dichiarabile, applicando quello di un anno previsto per l'imprenditore individuale cessato o defunto, in quanto espressione del principio generale di certezza delle situazioni giuridiche.

La Corte, quindi, con questa prima sentenza, ha offerto una interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 147, commi 1° e 2°, l.fall. volta ad armonizzare la fattispecie del fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile con quella del fallimento dell'imprenditore individuale cessato o defunto, al fine di superarne l'obiezione di incostituzionalità sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Tuttavia, da un lato la natura interpretativa di rigetto della sentenza, non vincolante se non per il giudice *a quo* e dall'altro la circostanza che la fattispecie presa in esame dalla Corte è stata esclusivamente quella dello scioglimento unilaterale del vincolo sociale per decesso, esclusione e recesso, non essendo state sottoposte al suo giudizio quelle della trasformazione delle società di persone in società di capitali e quella della cessazione dell'impresa collettiva, hanno lasciato scoperti altri profili di illegittimità costituzionale della stessa norma e di quella di cui all'art. 10 l.fall.

Da qui il nuovo sindacato di legittimità costituzionale che, questa volta, si è concluso con una declaratoria di illegittimità non solo della norma di cui all'art. 147 ma anche di quella di cui all'art. 10 l.fall., nella parte in cui la prima impone il fallimento in estensione dei soci anche oltre l'anno dalla perdita, per qualsiasi causa, della responsabilità illimitata e della seconda nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevede che il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento di una società commerciale decorre dalla liquidazione effettiva dei rapporti sociali anziché dalla cancellazione di essa dal registro delle imprese.

scioglimento del rapporto sociale, in riferimento all'art. 3, 1° comma, Cost.” ed anche in: *Giur. Comm.*, 1999, II, 494, con nota di Meloncelli; *Fall.*, 1999, 491.

La sentenza in commento presenta, dunque, un contenuto complesso ed articolato in cui si elabora una rivisitazione del fallimento in estensione e di quello delle società commerciali cessate in chiave di adeguamento al principio di certezza delle situazioni giuridiche, lasciando tuttavia aperte alcune questioni che esamineremo nel corso delle nostre osservazioni.

E' opportuno, quindi, soffermare l'attenzione sui punti attraverso i quali si snoda la motivazione della sentenza, per poi riflettere separatamente sulle due questioni da essa affrontate relativamente appunto al fallimento per ripercussione ed al fallimento delle società commerciali cessate.

2.-La giurisprudenza successiva alla sentenza n. 66

Si è potuto rilevare che la sentenza della Corte del 1999, la n. 66 è stata una sentenza interpretativa di rigetto, vincolante in negativo solo il giudice *a quo*, nel senso che questi avrebbe potuto interpretare diversamente la norma oggetto di sindacato escludendo solo la interpretazione ritenuta incostituzionale dalla stessa Corte.

E' interessante considerare quale è stata l'applicazione giurisprudenziale della norma di cui all'art. 147 l.fall. in riferimento all'ex socio illimitatamente responsabile a seguito di questa prima sentenza.

Una pronuncia di merito² ha affrontato la questione del momento di decorrenza dell'anno per la dichiarazione di fallimento in estensione del socio non più partecipe della compagine sociale, individuandolo nella data di iscrizione dello scioglimento unilaterale del vincolo sociale nel registro delle imprese. La sentenza citata argomenta dalla differenza tra la efficacia interna ed esterna degli atti modificativi del contratto sociale, per rilevare che, mentre la prima è direttamente riconducibile all'atto e si produce non appena questo si sia perfezionato, viceversa la seconda è agganciata alla iscrizione nel registro delle imprese quale forma di pubblicità dichiarativa che rende

² Trib. Trani, 14 luglio 1999, in *Foro it.*, 2000, I, c.1626.

l'atto stesso opponibile ai terzi. La mancanza di iscrizione determina, infatti, una presunzione relativa di non conoscenza dell'atto, superabile con la prova della effettiva conoscenza dello stesso da parte del terzo.

Alla stregua di tali considerazioni il giudicante ha ritenuto che, in riferimento alla fattispecie dello scioglimento unilaterale del vincolo sociale, il protrarsi della responsabilità illimitata del socio rispetto ai terzi è condizionata dalla mancata iscrizione dello stesso nel registro delle imprese, sicché l'anno per la sua dichiarazione di fallimento in estensione non può che decorrere da tale momento. Questa applicazione giurisprudenziale lascerebbe intendere che la limitazione temporale del fallimento per ripercussione sia applicabile nei soli casi in cui la società sia regolare, non essendo pensabile, in riferimento alla società commerciale non iscritta nel registro delle imprese, a forme di pubblicità dichiarativa degli eventi incidenti sulla compagine sociale.

Una seconda pronuncia³ ha colto la problematicità del contemperamento di opposte esigenze: da un lato quella, appunto, del socio illimitatamente responsabile, rispetto al quale sia venuta meno l'appartenenza alla compagine sociale, a non vedersi esposto al fallimento in estensione *sine die*; e dall'altro, quella dei creditori all'attuazione concorsuale della *par condicio* anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili. In rapporto al contemperamento di queste due esigenze al giudicante non è apparso congruo il limite temporale di un anno, la cui brevità difficilmente consente ai creditori una adeguata tutela sul piano del concorso.

Si è ritenuto pertanto più opportuno applicare o il termine di prescrizione decennale delle ragioni creditorie o quello quinquennale dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società per il dissesto della stessa.

Al di là della discutibile equiparazione della posizione di amministratori e di soci illimitatamente responsabili, la sentenza citata indubbiamente avverte un realistico problema che è quello della brevità del termine annuale per la dichiarazione di fallimento in estensione dell'ex socio. Al riguardo va osservato che in riferimento all'art. 10 l.fall. la

³ Trib. Padova, 10 maggio 1999, in *Foro it.*, 1999, I, c. 2381.

giurisprudenza⁴ è incline ad affermare che per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'attività non è sufficiente che entro l'anno sia presentata l'istanza di fallimento, essendo al contrario necessario che entro questo termine intervenga la dichiarazione di fallimento.

Alla luce di tali statuizioni, certamente riferibili anche all'ex socio, attesa l'applicabilità nei suoi confronti dell'art. 10 l.fall., quale espressione di un principio generale di certezza delle situazioni giuridiche, appare certamente breve il termine annuale entro il quale deve intervenire la sentenza di fallimento in estensione, appena si consideri che l'istruttoria prefallimentare può dilatarsi nel tempo, senza considerare i problemi legati all'appesantimento degli uffici giudiziari.

Di particolare interesse è, infine, una ordinanza della Corte di Cassazione⁵ con la quale è stata rimessa alle Sezioni Unite, ex art.374 c.p.c., la scelta tra due alternative: quella del recepimento integrale della sentenza n.66 della Corte Costituzionale, e quella di una nuova rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 l.fall. al fine di una rivisitazione della problematica.

La predetta ordinanza è indice significativo quanto autorevole della portata dirompente della sentenza n. 66 sull'impianto di disciplina della responsabilità illimitata dei soci nel momento della insolvenza della società commerciale di persone. Nella motivazione dell'ordinanza si scorge la consapevolezza delle alterazioni conseguenti all'accoglimento della interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale, attraverso una serie di considerazioni che muovono innanzitutto dalla enunciazione dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità.

Al riguardo, infatti, l'ordinanza in commento rileva che costituiscono *jus receptum* i seguenti principi giurisprudenziali: 1) la norma di cui all'art. 147 l.fall. consente il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, sebbene questi non siano imprenditori commerciali, né versino in stato di insolvenza; 2) l'estensione del fallimento della società ai soci

⁴ Ciò che rileva è la data di deliberazione della sentenza in camera di consiglio e non la data di pubblicazione della sentenza, in questo senso: Trib. Reggio Calabria, 8 febbraio 1985, in *Dir. Fall.*, 1986, II, 445; Trib. Firenze, 9 giugno 1967, in *Dir. Fall.*, II, 659.

illimitatamente responsabili, rispetto ai quali si sia realizzato lo scioglimento del vincolo sociale, è svincolata dal termine annuale di cui agli artt. 10 e 11 l.fall..

La *ratio* di questi principi viene ravvisata sul piano della realizzazione concorsuale della responsabilità patrimoniale dei soci e precisamente “*la continuazione, nella liquidazione concorsuale, di quella integrazione del patrimonio di questa con il patrimonio di quei soci che per le obbligazioni sociali debbono rispondere in forza di legge personalmente ed illimitatamente*”.

La predetta ricostruzione del fallimento in estensione sembra riecheggiare quella dottrina⁶ che individuava, non solo nella esigenza di una più ampia tutela della *par condicio creditorum* e di più ampi margini di soddisfacimento delle ragioni dei creditori, ma anche in quella di garantire un trattamento unitario ed omogeneo per tutti quei soci che hanno contribuito a generare le obbligazioni della società, la *ratio* giustificatrice di questo istituto. In questo contesto argomentativo la Cassazione, inoltre, richiama l’ordinanza della Corte Costituzionale⁷ con la quale venne dichiarata manifestamente infondata la medesima questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 l.fall. in rapporto agli artt. 10 e 11 l.fall, sul rilievo della non comparabilità delle due fattispecie dell’imprenditore individuale e del socio cessati o defunti e sulla pregnante considerazione che mentre nel primo caso si ha

⁵ Cass. 21 gennaio 2000, n. 28, in Foro it., 2000, I, c. 1624.

⁶ PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 1964, p. 1642, il quale osserva che “*morte, recesso, ed esclusione non eliminano la responsabilità, né il fallimento, non essendovi motivo alcuno perché il patrimonio dei soci anteriori, a differenza di quelli attuali, debba essere sottoposto ad una diversa procedura, quando lo stato di insolvenza della società risalga ad un tempo in cui i loro rapporti sociali non erano ancora sciolti, onde non è possibile ammettere che il legislatore non si sia reso conto dell’esigenza di parificare ai fini di giustizia e per l’applicazione del principio, le due posizioni ed abbia invece con l’usare l’espressione soci, con riferimento alla reale situazione di fatto esistente alla data di dichiarazione di fallimento della società, voluto creare, per gli ex soci, una condizione di privilegio*”, chiaramente in questo senso: Cass., 6 dicembre 1994, n. 10461, in Fall., 1995, p. 412, secondo la quale il trattamento paritario ai sensi dell’art. 147 c.c. dei soci attuali e di quelli pregressi si basa sulla identità debitoria che avvince i predetti soci. Sul pericolo di ricorrere al recesso per eludere il fallimento: AULETTA, *Fallimento dell’ex socio con responsabilità illimitata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1954, 530.

⁷ Corte Cost., 26 luglio 1988, n. 919, in Foro it., 1989, I, 2672.

cessazione dell'attività commerciale, nel secondo caso, viceversa, essa continua ad essere svolta dalla società pur in mancanza di un socio. La Cassazione, quindi, rileva che la sentenza n. 66 oltre a non menzionare questo precedente di segno negativo, non prende in considerazione l'intera gamma delle situazioni nelle quali è destinata ad operare la sua pronuncia, osservando come il limite temporale da essa individuato è destinato a spiegare influenza: 1) sulla esperibilità dell'azione revocatoria degli atti compiuti dal socio; 2) sulle conseguenze del fallimento della società nelle ipotesi di trasformazione eterogenea; 3) sullo stesso meccanismo di cui al comma 2° dell'art. 147 l.fall. quando, appunto, la sentenza di fallimento in estensione è successiva a quella di fallimento della società; 4) sulla necessità di un puntuale e rigoroso accertamento dell'epoca dello scioglimento unilaterale del vincolo sociale e delle conseguenze riconducibili alla eventuale mancanza della pubblicità dello stesso. La constatazione della sussistenza delle predette questioni, tutte incentrate sulla operatività del fallimento per ripercussione dell'ex socio, lasciate completamente irrisolte dalla sentenza della Consulta, hanno determinato la I sezione della Cassazione a rinviare la questione alle Sezioni Unite, sottoponendo ad esse la scelta se accogliere *sic et simpliciter* la sentenza interpretativa di rigetto o rimettere una nuova questione di legittimità costituzionale⁸.

Il panorama giurisprudenziale in cui interviene la sentenza in commento è stato, dunque, caratterizzato da una elevata incertezza interpretativa determinata da un lato dalla difficoltà di individuare con certezza il *dies* da cui far decorrere il termine annuale e dall'altro dall'ampia serie di questioni irrisolte attinenti alle modalità operative del fallimento in estensione in fattispecie diverse da quella contemplata dalla sentenza n. 66.

Analizziamo, quindi, il contenuto della sentenza della Corte tenendo presente un quadro di riferimento giurisprudenziale all'insegna dell'incertezza del diritto.

⁸ Recentemente la Cassazione si è adeguata all'interpretazione della Corte Costituzionale, ved.: Cass. 6 ottobre 2000, n. 13322, inedita.

3.-Il contenuto argomentativo della sentenza

Come già rilevato in premessa la sentenza in commento si è pronunciata sulla legittimità costituzionale degli artt. 147 e 10 l.fall., in riferimento alle fattispecie del fallimento per estensione e di quello delle società commerciali cessate sotto il profilo della individuazione di un termine, per il primo e del *dies a quo* per la decorrenza del termine di un anno, per il secondo.

Esaminiamo nel dettaglio le questioni sollevate.

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 16 luglio 1999, ha sollevato in riferimento all'art. 3, comma 1°, della Cost., questione di legittimità dell'art. 147, commi 1° e 2°, in relazione all'art. 10 l.fall. nella parte in cui assoggetta a fallimento il socio che abbia perduto la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali a seguito di trasformazione della società, pur dopo che sia trascorso un anno dalla iscrizione nel registro delle imprese di tale modifica strutturale della società.

Nella fattispecie oggetto del giudizio *a quo* il fallimento in estensione dei soci era stato dichiarato alla stregua delle seguenti considerazioni in diritto.

La trasformazione di una società di persone⁹ in società di capitali comporta esclusivamente un mutamento della veste formale dell'esercizio collettivo della impresa, senza che si abbia estinzione della precedente società e creazione di una nuova, con permanenza della responsabilità illimitata dei soci per le pregresse obbligazioni sociali, salvo quanto disposto dall'art. 2499 c.c..

La riferibilità dei rapporti giuridici anteriori alla trasformazione al medesimo soggetto, da un lato e dall'altro la permanenza della responsabilità illimitata dei soci, nonostante la trasformazione,

⁹ Sulla trasformazione ved.: CABRAS, *Le trasformazioni*, nel *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, 7***, Torino, 1997, p. 3 ss.; CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, Torino, 1999, 2, 565, il quale osserva che sotto un profilo funzionale la trasformazione offre all'autonomia privata un duttile strumento per adattare l'organizzazione della società alle nuove esigenze sopravvenute durante la vita della stessa.

giustificano, secondo la giurisprudenza prevalente¹⁰, la estensione nei loro confronti del fallimento della società, sempre che l'insolvenza riguardi obbligazioni contratte prima della trasformazione.

Questa conclusione non poteva essere esclusa alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 1999, atteso che essa non prendeva in considerazione l'ipotesi della perdita della responsabilità illimitata a seguito di trasformazione, essendo limitata alla fattispecie dello scioglimento unilaterale del vincolo sociale.

D'altro canto, anche in relazione alla trasformazione della società di persone ed ai riflessi che essa ha sulla responsabilità illimitata si poneva lo stesso ordine di questioni di legittimità costituzionale sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla ipotesi di cessazione della impresa individuale, per la quale la legge contempla il limite temporale di un anno per la dichiarazione di fallimento. Una disparità di trattamento che, a seguito della sentenza della Corte del 1999, si poneva ovviamente anche rispetto alla ipotesi del socio di società di persone cessato o defunto al cui fallimento in estensione si è ritenuto di poter applicare il limite temporale di un anno.

Da qui la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, in relazione all'art. 10 l.fall., per violazione dell'art. 3 Cost., con riferimento alla fattispecie della trasformazione di società di persone.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 13 maggio 1999, ha anch'esso sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 l.fall., in quanto assoggetta a fallimento i soci di società di persone che hanno perso, per effetto della trasformazione della società, la responsabilità illimitata, senza che sia previsto un ragionevole limite temporale, così come contemplato in riferimento alla fattispecie dell'imprenditore individuale o cessato, ed a seguito della sentenza della Corte del 1999, in riferimento al socio cessato o defunto. Il Tribunale di Milano, inoltre, argomenta nel senso che, secondo il diritto vivente, l'art. 10 l.fall. non sarebbe applicabile alla fattispecie

¹⁰ Ved.: Cass. 24 luglio 1997, n. 6925, in *Dir. Fall.*, 1998, II, 905; Cass. 22 maggio 1990, n. 4626, in *Fall.*, 1991, 125; Cass. 24 luglio 1992, n. 8924, in *Fall.*, 1993, 48; Cass. 7 settembre 1995, n. 9407, in *Fall.*, 1996, 235; Trib.

societaria, per cui non sarebbe praticabile l'applicazione in via interpretativa del termine da esso previsto al fallimento in estensione del socio che ha perso la responsabilità illimitata per effetto della trasformazione della società, anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

Peraltro, prosegue il rimettente, le indubbe differenze tra la fattispecie del recesso del socio e quelle della trasformazione della società non sarebbero tali da giustificare una disparità di trattamento sotto il profilo della estensione del fallimento. Da qui la censura di illegittimità costituzionale dell'art. 147 l.fall. nella parte in cui, non prevedendo un ragionevole limite temporale al fallimento per ripercussione, determina una ingiustificata disparità di trattamento del fallimento in estensione nella ipotesi di trasformazione rispetto al fallimento dell'imprenditore individuale e del socio cessati o defunti, anche in considerazione del principio di certezza delle situazioni giuridiche.

Infine, il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 5 ottobre 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 147 l.fall., per violazione dell'art. 3 Cost., in riferimento non solo al fallimento in estensione del socio cessato o defunto, ma anche a quello delle società commerciali, che a differenza del fallimento dell'imprenditore individuale, possono intervenire senza alcun limite di tempo.

In particolare il Tribunale di Bologna osserva che, secondo l'interpretazione comunemente acquisita dalla giurisprudenza, l'estinzione della società non coincide con la cancellazione di essa dal registro delle imprese, ma dalla definizione di tutti i rapporti sociali, con il corollario che solo da questo momento inizia a decorrere il termine annuale di cui all'art. 10 l.fall. per la dichiarazione di fallimento. Questa interpretazione, tuttavia, si risolve in una sostanziale inoperatività della predetta norma, atteso che la permanenza anche di un solo rapporto obbligatorio consentirebbe la dichiarazione di fallimento della società in modo indefinito e l'esaurimento di tutti i rapporti obbligatori, quale

Cosenza, 11 maggio 1995, in *Giur. it.*, 1996, I, 2, 434; Trib. Messina, 18 ottobre 1995, in *Soc.*, 1996, 446.

momento di decorrenza dell'anno per la dichiarazione di fallimento, non consentirebbe comunque la configurabilità dello stato di insolvenza.

Le tre questioni sollevate, così brevemente riassunte, decise congiuntamente dalla Corte, sono sostanzialmente accomunate dalla constatazione della inapplicabilità alla fattispecie sottoposta al giudizio dei giudici *a quibus* del principio enunciato dalla stessa Corte nella citata sentenza del 1999, desunto da una interpretazione adeguatrice degli artt. 10, 11 e 147 l.fall., e volta a sopperire alla mancanza di un termine per la dichiarazione di fallimento del socio cessato o defunto in ossequio al principio di certezza delle situazioni giuridiche.

La Corte si è, quindi, orientata a dichiarare la illegittimità costituzionale delle norme sindacate secondo le seguenti considerazioni in diritto.

Innanzitutto, la Corte osserva che la inapplicabilità del principio enunciato dalla stessa Corte nella sentenza n. 66/1999 colloca le questioni sollevate in un autonomo e distinto ambito di rilevanza, in quanto esse si appuntano sulla mancanza di un limite temporale all'assoggettabilità a fallimento delle società commerciali e dei soci, la cui perdita di responsabilità illimitata sia riconducibile a quella modificazione strutturale ed organizzativa della società di persone che è la sua trasformazione in società di capitali.

Inquadrate le fattispecie oggetto delle questioni sollevate, la Corte le raffronta con quelle del fallimento per estensione del socio cessato o defunto e dell'imprenditore individuale cessato o defunto, rispetto alle quali, da un lato il principio enunciato dalla stessa Corte nella citata sentenza e dall'altro le norme di cui agli artt. 10 e 11 l.fall., prevedono il limite temporale di un anno.

Operato questo raffronto, la Corte rileva che l'assunto di fondo, caratterizzante le questioni sollevate, è che secondo il diritto vivente l'art. 10 l.fall. non è applicabile in via interpretativa a fattispecie diverse rispetto a quelle considerate dalla Corte nella sentenza n. 66, con il corollario che in riferimento a queste va verificata la sussistenza di profili di illegittimità costituzionale in punto di irragionevole disparità di trattamento.

Alla luce di queste premesse la Corte dichiara, innanzitutto, la illegittimità dell'art. 10 l.fall. nella parte in cui prevede, secondo l'interpretazione assunta dal diritto vivente, che il termine annuale per la dichiarazione di fallimento delle società commerciali decorra dalla liquidazione sostanziale di tutti i rapporti attivi e passivi della società, anziché dalla cancellazione di essa dal registro delle imprese. La dichiarazione di illegittimità è agganciata dalla Corte al parametro di cui all'art. 3 della Costituzione, sul rilievo che, pur rientrando nella discrezionalità del legislatore prevedere diversi momenti di decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento della impresa individuale e di quella collettiva, tuttavia tale discrezionalità non può tradursi in una operatività della norma che ne vanifichi la sua *ratio*, risultando in tal caso contrastante con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 l.fall..

La Corte, inoltre, dichiara l' illegittimità costituzionale dell'art. 147 l.fall., in relazione agli artt. 10 e 11 l.fall., affermando che la statuizione contenuta nella precedente sentenza n. 66 va ulteriormente precisata con riguardo alla ipotesi di trasformazione di società di persone. Da qui la dichiarazione di illegittimità dell' art. 147 l.fall. nella parte in cui prevede che il fallimento della società determini il fallimento in estensione dei soci che abbiano perso per qualsiasi causa la responsabilità illimitata anche oltre un anno dalla perdita di tale responsabilità.

Il quadro normativo di disciplina del fallimento per estensione e di quello delle società commerciali risulta, dunque, profondamente modificato a seguito della sentenza in commento secondo un'ottica che privilegia il principio di certezza delle situazioni giuridiche.

Si può, infatti, constatare che l'impianto motivazionale della sentenza si snoda intorno a tale principio, senza che sia stata affrontata la tematica della qualificazione dei soci illimitatamente responsabili in termini di imprenditori o coimprenditori¹¹. Le argomentazioni più

¹¹ Affronta questa problematica con analisi approfondita ed ampia valutazione della dottrina: NIGRO, *Il fallimento del socio illimitatamente responsabile*, Milano, 1973, p. 533, il quale osserva che " (...) avendo dimostrato che, in concreto, manca la possibilità stessa di funzionamento di quella parte della

significative sono dunque riconducibili a due ordini fondamentali, relativi: l'uno al fallimento in estensione, l'altro al *dies a quo* di decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore collettivo cessato.

In riferimento alla prima questione è emerso che la Corte ha sostanzialmente voluto precisare quanto già statuito con la precedente sentenza n. 66, con ciò recependone per intero le ragioni che, anche in quel giudizio di costituzionalità, si incentravano sul principio di certezza delle situazioni giuridiche. La precisazione è consistita, appunto, nel riconoscere l'operatività del limite di un anno al socio non più illimitatamente responsabile, qualunque sia stata la causa della perdita di tale responsabilità.

In riferimento alla seconda, il ragionamento della Corte è incline a dare rilievo al principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., che deve presiedere alle scelte discrezionali del legislatore. Si osserva, infatti, che la fissazione di un termine e di momenti di decorrenza diversi, pur rientrando nella discrezionalità del legislatore, tuttavia non può comportare una sostanziale inoperatività della norma, che nel caso di specie è quella di cui all'art. 10 l.fall. in relazione al fallimento della società commerciale che ha cessato la propria attività.

Con riguardo a quest'ultima statuizione non si può non rilevare che a ben considerare la individuazione di diversi momenti di decorrenza del termine annuale per la dichiarazione di fallimento, a seconda che si tratti di imprenditore individuale o collettivo cessato, non risiede in una disposizione normativa, essendosi al contrario consolidata con una interpretazione ampiamente condivisa in giurisprudenza.

Sarebbe stato forse più rispondente al reale assetto normativo del fallimento dell'imprenditore collettivo ed alla sua costante interpretazione ed applicazione giurisprudenziale adottare, per questa seconda questione, una sentenza interpretativa di rigetto che, nel

disciplina fallimentare che presuppone la qualità di imprenditore commerciale, ne consegue che il socio, quanto meno (ripeto) ai fini e nell'ambito del fallimento, non può assimilarsi ad un qualsiasi imprenditore commerciale, che esso quindi è soggetto al fallimento semplicemente come processo esecutivo."

rigettare appunto la questione, ne offrisse la diversa interpretazione conforme a costituzione.

Tuttavia, è da ritenere che la vincolatività in negativo della interpretazione della Corte per il solo giudice *a quo* e dall'altro l'opportunità di allineare a Costituzione l'istituto del fallimento delle società, hanno indotto la Corte ad optare per la sentenza di declaratoria di illegittimità costituzionale.

4.-Il fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile

Le questioni teoriche che ruotano attorno al fallimento per ripercussione hanno radici risalenti nel tempo, trovando origine in particolare nell'art. 77 del codice di commercio del 1882 il quale espressamente disponeva che tutte le società costituivano rispetto ai terzi enti collettivi distinti dalle persone dei soci. L'attribuzione alle società di persone della natura di persone giuridiche poneva in crisi il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, i quali subivano la procedura pur non essendo imprenditori commerciali e per uno stato di insolvenza che non riguardava il loro patrimonio ma quello della società¹². Questa situazione contraddittoria e paradossale, determinata appunto dal riconoscimento della personalità giuridica delle società di persone e ciononostante dalla operatività del fallimento in estensione dei suoi soci, portò autorevole dottrina ad affermare che tale meccanismo appariva *contra rationem iuris*, per cui la ragione del

¹² La dottrina italiana, fortemente influenzata da quella francese, si esprimeva in termini maggioritari nel senso del riconoscimento alle società di persone della personalità giuridica proprio in virtù della norma di cui all'art. 77 cod. comm.. In questo senso: FERRARA, *Le persone giuridiche*, in *Trattato di diritto Civile italiano*, diretto da Vassalli, Torino, 1938, p.66, il quale tuttavia precisava che le società di persone costituivano “ *persone giuridiche di grado meno evoluto*”; DE GREGORIO, *Delle società e delle associazioni commerciali*, in *Il codice di commercio commentato*, Torino, 1938. Anche in Francia era prevalente l'idea della personalità giuridica delle società di persone: HAMEL et LAGARDE, *Traité de droit commercial*, I, Paris, 1954. Per un'attenta ricostruzione storica del dibattito intorno alla personalità giuridica delle società di persone ed ai riflessi di essa sul fallimento in estensione, con riferimenti anche al diritto intermedio, ved.: Nigro, *op. cit.*, p. 10 ss.

suo operare non poteva che essere colta unicamente in motivi di opportunità¹³. Questi erano ravvisati nella integrazione del patrimonio della società con quello dei soci nel momento in cui lo stato di cessazione dei pagamenti evidenziava una incapienza patrimoniale della società stessa. Dalla sussistenza di questo stato di cessazione di pagamenti si inferiva la presunzione di carattere assoluto che fossero insolventi anche i singoli soci, posto che se non lo fossero stati avrebbero fatto fronte ai debiti della società al fine di evitare il fallimento¹⁴. Tuttavia, non mancò nella dottrina¹⁵ dell'epoca chi sostenne che, proprio in virtù del coinvolgimento dei soci nel fallimento sociale, era necessario provare non solo l'insolvenza della società ma anche quella dei soci.

Si trattava di una impostazione teorica che, argomentando proprio dalle ragioni di opportunità sottese al fallimento dei soci illimitatamente responsabili, rifiutava una impostazione di tipo presuntivo, dovendosi comunque ricondurre la portata sanzionatoria del fallimento ad un accertamento della sussistenza di un concreto stato di cessazione dei pagamenti anche in capo ai soci. Sotto il codice di commercio, quindi, il fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile era

¹³ BONELLI, *Del Fallimento, in Commentario al Codice di Commercio*, Milano, 1923, III, p. 231, il quale osserva che “*Non sussiste punto che questa estensione del fallimento della società ai soci sia una conseguenza di logica giuridica, che la legge avrebbe anche potuto non enunciare; è invece una disposizione introdotta contra rationem juris per ragione di opportunità. Essa infatti dispensa il tribunale dall'esaminare se sussistano per ciascun socio individualmente i due estremi essenziali per la sua fallibilità: qualità commerciale e cessazione dei pagamenti: esistano o no egli è da dichiarar fallito solo perché socio a responsabilità illimitata*”, nello stesso senso: INVREA, *Il fallimento dell'accomandita ed il socio accomandante*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1931, II, p.306 ss.; PIPIA, *Del fallimento*, Torino, 1932, p. 760; ROCCO, *La qualità di commerciante nei soci a responsabilità illimitata*, in *Dir. Comm.* 1899, p. 857. In particolare si rilevava che il fallimento del socio illimitatamente responsabile, anche se non aveva una giustificazione razionale, ne aveva una eminentemente pratica e precisamente quella di tenere riuniti in una sola procedura fallimenti dipendenti, anche in considerazione del fatto che l'insolvenza della società lascia presumere quella dei soci stessi.

¹⁴ Riconosce questa ragione pratica ASQUINI, *Sull'estensione del fallimento al socio occulto*, in *Foro it.*, 1948, 53, il quale rileva anche una funzione sanzionatoria.

¹⁵ In questo senso: SOPRANO, *Trattato teorico pratico delle società commerciali*, Torino, 1934, II, p. 921 ss.; ROCCHI, *Trattato del fallimento delle società commerciali*, Roma, 1936, p. 193.

colto dalla dottrina nella sua dimensione di paradosso, come tale non giustificabile a livello logico giuridico.

Il confronto dottrinale su questo tema non si è però sopito a seguito dell'entrata in vigore del codice civile del 1942, il quale anche se non riconosce la personalità giuridica alle società di persone¹⁶, tuttavia, mantiene il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili.

In effetti, si sarebbe potuti giungere alla conclusione che, da un lato, la mancata previsione della personalità giuridica in capo alle società di persone, e dall'altro, il mantenimento del fallimento in estensione, proverebbero che i soci illimitatamente responsabili sono in realtà imprenditori o coimprenditori ed a questa qualificazione ricondurre la ragione del fallimento in estensione.

Questa conclusione è contrastata dalla teoria della soggettività giuridica delle società di persone¹⁷, la quale pur negando che esse siano persone giuridiche, tuttavia afferma che si tratterebbe comunque

¹⁶ La dottrina maggioritaria nega alle società di persone la qualità di persone giuridiche, in questo senso: FERRI, *Le società*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da Vassalli, Torino, 1971, p.44 ss.; FERRARA, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1996, p.212 ss.; RAGUSA MAGGIORE, *Società di persone e personalità giuridica*, in *Dir. Fall.*, 1958, I, p. 141 ss.; MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, I, Milano, 1957, p. 346; GRECO, *Le società nel sistema legislativo italiano*, Torino, 1959, p.200.

¹⁷ Il dibattito intorno alla soggettività giuridica delle società di persone è particolarmente articolato e complesso ed in questa sede non può che essere richiamato per brevi cenni. Si può affermare che la giurisprudenza sia in senso maggioritario orientata a riconoscere la soggettività giuridica delle società di persone: Cass. 9 giugno 1981, n. 3719, in *Giur. Comm.*, 1982, II, 15; Cass. 8 gennaio 1984, n. 5642, in *Giur. Comm.*, 1985, II, 298; Cass. 24 luglio 1989, n. 3498, in *Foro it.*, 1990, I, 1617; Cass. 28 gennaio 1993, n. 1027, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 1201; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11956, in *Riv. dir. comm.*, 1994, II, 195; Cass. 20 aprile 1994, n. 3773, in *Soc.*, 1994, 1053; *contra*: Cass. 7 marzo 1990, n. 1799, in *Giur. Comm.*, 1992, II, 231; Cass. 1 agosto 1990, n. 7663, in *Soc.*, 1991, 185; Cass. 6 dicembre 1994, n. 10461, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 745. In dottrina nega la soggettività giuridica delle società di persone con acute argomentazioni RAGUSA MAGGIORE, *Trattato delle società, Le società di persone*, I, Padova, 2000, p. 120 ss. il quale osserva che "parlare di soggettività è dunque un comodo espediente per attribuire unitarietà all'impresa mediante la creazione di un imprenditore unico, che è la società di persone. Tale soluzione non è però convincente perché se è vero che il legislatore privilegia l'unità soggettiva nelle società non è vero che escluda la presenza di più soggetti che agiscono assieme come imprenditori"; BUONOCORE, *Fallimento e impresa*, Napoli, 1969, 198 ss..

di un centro di imputazione soggettiva autonomo e distinto rispetto ai singoli soci.

In questa ottica l'attività di impresa è soggettivamente imputabile alla collettività dei soci unificata dalla e nella società, per cui imprenditore commerciale ai fini della dichiarazione di fallimento è solo la società.

Si comprende come il risultato ultimo di questa impostazione sia sostanzialmente identico a quello conseguente alla ormai superata qualificazione delle società di persone in termini di persona giuridica. La società è un soggetto autonomo di imputazione dell'attività di impresa, per cui resta sempre aperta la questione del fondamento logico giuridico del fallimento in estensione.

Questa impostazione riecheggia nell'applicazione giurisprudenziale¹⁸ dell'art. 147 l.fall. laddove si afferma che: nel nostro sistema fallisce solo l'imprenditore commerciale a norma degli artt. 1 l.fall. e 2221 c.c.; in riferimento alle società di persone l'attività di impresa è imputabile alla società quale soggetto di diritto autonomo e distinto rispetto ai singoli soci; la previsione di cui all'art. 147 l.fall. secondo la quale falliscono anche i soci illimitatamente responsabili si attegga a norma di carattere eccezionale sia perché assoggetta a fallimento chi non è imprenditore commerciale, sia perché l'estensione del fallimento opera su un piano di automaticità che prescinde dall'accertamento dello stato di insolvenza dei soci.

L'insieme delle considerazioni sin qui svolte dà l'idea di quanto sia arduo individuare la *ratio* giustificatrice del fallimento in estensione: obiettivo che ha impegnato la più attenta dottrina attraverso una serie di ricostruzioni concettuali sostanzialmente riconducibili a tre ordini fondamentali.

¹⁸ Sulle tematiche relative al fallimento in estensione e sulla evoluzione giurisprudenziale: ved.: BERTACCHINI, *La << responsabilità illimitata >> nel fallimento per estensione*, Milano, 1991, p. 57; BUONOCORE, *Fallimento e impresa*, Napoli, 1969, p. 321 ss.; RAGUSA MAGGIORE, *Il presupposto soggettivo*, in *Le procedure concorsuali. Il fallimento*, Torino, I, 1997, p.187 ss.; BONSIGNORI, *Diritto fallimentare*, Torino, 1992, p. 53 ss.; PROVINCIALI, *Fallimento*, nel *Noviss. Digesto it.*, Torino, VI, 1964, p. 1128.

Secondo una prima impostazione¹⁹ è possibile superare la riconducibilità soggettiva dell'attività di impresa alla società, mediante la configurazione del c.d. imprenditore occulto o indiretto.

Questa teoria in riferimento all'imputazione dell'attività di impresa distingue due piani: quello formale e quello sostanziale. Precisamente, si afferma che mentre sotto un profilo formale l'attività di impresa è imputabile alla società, viceversa sotto un profilo sostanziale essa è imputabile ai soci illimitatamente responsabili. Questo assunto, che qualifica appunto i soci illimitatamente responsabili come imprenditori indiretti o in senso sostanziale, è supportato da una premessa di carattere generale, secondo la quale la qualità di imprenditore commerciale in capo ai soci discende dal loro potere di gestione sociale che, in ultima analisi, si traduce in gestione dell'attività di impresa. In questa ottica l'imputazione dell'attività di impresa sarebbe svincolata dal dato formale della spendita del nome, per essere agganciata a quello sostanziale della gestione, seppure mediata ed indiretta, dell'attività di impresa.

La correlazione, quindi, tra potere di gestione e rischio di impresa sarebbe alla base della responsabilità illimitata dei soci, concepiti come imprenditori indiretti.

L'operatività dell'art. 147 l.fall. trova in questa teoria il suo inquadramento come norma che comprova la qualità di imprenditori indiretti dei soci illimitatamente responsabili, tant'è che il legislatore ne prevede il fallimento in estensione.

In sede giurisprudenziale²⁰ questa teoria è apparsa fortemente recessiva, essendo al contrario privilegiata l'altra opinione che esclude la qualità di imprenditore del socio illimitatamente responsabile e che riconduce la *ratio* del fallimento in estensione alla configurazione dei soci quali garanti *ex lege* delle obbligazioni sociali. La previsione del fallimento avrebbe dunque la funzione di spronare i soci ad onorare

¹⁹ La teoria è stata elaborata da BIGIAMI, *L'imprenditore occulto*, Padova, 1954, ed è stata ripresa da PAVONE LA ROSA, *La teoria dell'imprenditore occulto nell'opera di Walter Bigiavi*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, I, p. 623. Critica l'impostazione teorica dell'imprenditore occulto o indiretto Nigro, *op. cit.*, p. 36 ss..

²⁰ Ved. NIGRO, *op. cit.*, p. 36 ss., critica la correlazione tra potere di gestione e rischio di impresa quale fondamento della responsabilità illimitata.

tale garanzia ed a pagare i debiti sociali quale unica via per evitare la dichiarazione di fallimento.

Questa spiegazione, tuttavia, non sembra avere fondamenti di carattere concettuale, ritornando a prospettare il fallimento in estensione quale misura di opportunità non supportata da alcun fondamento logico-giuridico.

Un terzo orientamento²¹ muove dall'acuta constatazione che non tutte le situazioni giuridiche della società di persone sono imputabili solo ad essa e non ai soci. Così, ad esempio l'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese o di tenuta delle scritture contabili, o ancora la disciplina del patrimonio sociale a seguito di fallimento, non sono imputabili o riferibili ai soci singolarmente considerati, ma alla società e sotto questo profilo essa è imprenditore commerciale. D'altro canto, altri obblighi e discipline sono imputabili e riferibili ai soci singolarmente considerati, come, ad esempio, quella relativa alla capacità di agire per acquisire la partecipazione sociale, ed ancora quella della soggezione alla sanzione per i reati di bancarotta ed alla estensione del fallimento sociale. In riferimento alle norme relative alla posizione dei soci e della società non è ravvisabile, quindi, un rapporto di regola ed eccezione, dovendosi piuttosto parlare di regole concorrenti.

Pertanto, a seconda dell'applicazione di certe norme e non di altre la società o i singoli soci possono assumere la qualità di imprenditore commerciale.

Il corollario che discende da questa teoria è che, sotto il profilo del fallimento in estensione il socio illimitatamente responsabile è imprenditore commerciale, per cui ad esso è possibile applicare le norme di cui agli artt. 10 e 11 l.fall. nella ipotesi di cessazione o decesso.

²¹ GALGANO, *Fallimento delle società*, in *Commentario Scialoja-Branca alla legge fallimentare*, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1997, p. 177 ss..L'autore afferma che " (...) tale qualità (quella di imprenditore commerciale ndr) spetta sia alla società che ai soci: spetta anche alla società, oltre che ai soci, per la semplice ragione che non tutte le situazioni giuridiche della società in nome collettivo sono situazioni giuridiche individuali dei soci. Spetta anche ai soci, oltre che alla società, perché non tutte le situazioni giuridiche della società in nome collettivo sono situazioni giuridiche

La sentenza in commento non si è occupata della questione della qualificazione dei soci illimitatamente responsabili come imprenditori, ma ha preferito svolgere il sindacato di costituzionalità dando rilievo sistematico al principio di certezza delle situazioni giuridiche sotteso alle norme di cui agli artt. 10 e 11 l.fall..

Va rilevato, tuttavia, che la giurisprudenza, che si era consolidata nel senso della fallibilità dell'ex socio illimitatamente responsabile al di là dell'anno, aveva comunque individuato un limite e precisamente nella circostanza che, a seconda dei diversi orientamenti, lo stato di insolvenza fosse preesistente allo scioglimento unilaterale del vincolo sociale, oppure che l'insolvenza riguardasse anche obbligazioni contratte prima di questo momento²².

Si può, quindi, affermare che la dichiarazione di fallimento dell'ex socio era agganciata ad una condizione non temporale ma sostanziale, che si identificava appunto nella riferibilità della insolvenza anche a chi non era più parte della compagine sociale o aveva perso la qualità di socio illimitatamente responsabile.

Come si è già avuto modo di rilevare al fondo di questo orientamento giurisprudenziale vi era l'esigenza di rispettare una sostanziale parità di trattamento di tutti i soci che, nel momento della insolvenza o della genesi delle obbligazioni che avrebbero poi dato luogo alla insolvenza, erano illimitatamente responsabili, senza alcun rilievo del dato formale della non appartenenza alla società o della mancanza della responsabilità illimitata al momento della dichiarazione di fallimento. Più che un limite, a ben vedere, la preesistenza dello stato di insolvenza o delle obbligazioni ricomprese nell'insolvenza, si atteggiava a condizione sostanziale per la dichiarazione di fallimento dell'ex socio illimitatamente responsabile.

collettive dei soci. Non si possono stabilire in questa materia rapporti di regola ad eccezione; si deve piuttosto parlare di regole concorrenti (...)"

²² Nel primo senso: Cass. 11 agosto 1972, n. 2668, in *Giust. civ.*, 1973, I, p. 105; Cass. 22 giugno 1972, n. 2069, in *Dir. Fall.*, 1973, II, p. 77; App. Firenze, 1 ottobre 1981, *ivi*, 1982, II, p. 428. Nel secondo senso: Cass. 17 ottobre 1986, n. 6087, in *Dir. Fall.*, 1987, II, p. 416, Cass. 6 ottobre 1988, n. 5403, in *Soc.*, 1989, p. 129; Cass. 17 ottobre 1989, n. 6087, in *Fall.*, 1989, p. 572; Trib. Monza, 30 ottobre 1996, in *Fall.*, 1997, p. 531.

Si potrebbe concludere che la decisione nel senso della incostituzionalità adottata dalla Corte risponda ad una scelta di fondo tra due esigenze parimenti rilevanti: quella del trattamento paritario dei soci e quello della certezza delle situazioni giuridiche. Nel conflitto tra queste due istanze la Corte ha dato rilievo preminente alla seconda.

5.- Il fallimento delle società commerciali cessate

La Corte ha affrontato anche la questione del limite temporale alla dichiarazione di fallimento delle imprese collettive cessate, affermando la illegittimità costituzionale dell'art. 10 l. fall. nella parte in cui prevede, secondo il diritto vivente, che il termine annuale per la dichiarazione di fallimento decorre dalla liquidazione effettiva dei rapporti attivi e passivi ad esse facenti capo, invece che dalla data di cancellazione delle società dal registro delle imprese. La motivazione della sentenza dà rilievo decisivo all'argomento secondo il quale l'orientamento giurisprudenziale consolidato, in merito al momento di decorrenza dell'anno per la dichiarazione di fallimento delle società commerciali cessate, determina non solo una incertezza in ordine alla loro assoggettabilità a fallimento, ma rende praticamente inapplicabile l'art. 10 l.fall., atteso che una volta definiti tutti i rapporti passivi della società non è neppure configurabile l'insolvenza della stessa.

L'interpretazione giurisprudenziale, integrante il c.d. diritto vivente, si risolve quindi in una inapplicabilità della norma, così violando il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Con questa sentenza la Corte, quindi, disattende una sua precedente pronuncia²³ nel senso della manifesta infondatezza della medesima questione in ragione delle diversità sostanziali tra cessazione dell'impresa individuale e di quella collettiva, tali da giustificare un diverso trattamento sotto il profilo del momento di decorrenza del termine di cui all'art. 10 l.fall.

²³ C. Cost., 20 maggio 1998, n. 180, in *Foro it.*, 1999, I, 1381.

Il dibattito intorno al momento in cui l'impresa collettiva può considerarsi estinta è stato fortemente condizionato dall'esigenza di garantire la migliore tutela per i creditori sociali.

Come è noto l'orientamento giurisprudenziale²⁴, che si è atteggiato a diritto vivente, si è fondamentalmente basato sulla distinzione tra liquidazione formale e liquidazione sostanziale, per ricollegare l'estinzione della società commerciale all'esaurimento della seconda. Con il corollario che, pur essendosi perfezionata la liquidazione formale con la cancellazione della società dal registro delle imprese, tuttavia essa deve ritenersi esistente fin quando è pendente anche un solo rapporto passivo.

Nell'impianto di disciplina della liquidazione delle società commerciali il momento culminante della stessa si identifica appunto con la cancellazione dal registro delle imprese ai sensi degli artt. 2312 e 2456 c.c. e con riguardo alla disciplina dei creditori non soddisfatti si percepisce una certa differenza tra società di persone e di capitali.

Nella liquidazione delle prime, ove sopravvengono alla cancellazione della società creditori non soddisfatti nella fase di liquidazione, questi possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci che permangono in uno stato di responsabilità illimitata e solidale, nonché nei confronti dei liquidatori nel caso in cui il mancato soddisfacimento sia dipeso da colpa degli stessi.

Nella liquidazione delle società di capitali, invece, la responsabilità dei soci per le sopravvenienze passive è limitata a quanto essi hanno conseguito in base al bilancio finale di liquidazione, rimanendo comunque ferma la responsabilità dei liquidatori per colpa.

Questo sistema di tutela è stato ritenuto inadeguato dalla giurisprudenza²⁵, la quale si è preoccupata di mantenere la

²⁴ Ved.: Cass. 20 novembre 1975, n. 3879, in *Riv. dir. comm.*, 1975, II, 289; Cass. 20 dicembre 1988, n. 6953, in *Fall.*, 1989, 510; Cass. 28 dicembre 1989, n. 5803, in *Soc.*, 1990, 471; Cass. 16 novembre 1996, n. 10065, in *Giust. Civ.* 1534.

²⁵ Sembra incline a condividere questo orientamento giurisprudenziale DI SABATO, *Manuale delle società*, Torino, 1992, p. 189 il quale, osservando che la cancellazione delle società commerciali non è costitutiva, afferma che finché rimane un solo debito da pagare la società non può essere considerata estinta. In senso contrario: MINERVINI, *La fattispecie estintiva*

responsabilità patrimoniale della società per le sopravvenienze passive pur dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, ritenendola, a questi fini, ancora esistente.

Va inoltre rilevato che il pensiero della dottrina, più sensibile all'esigenza di circoscrivere entro il termine annuale di cui all'art. 10 l.fall. l'assoggettabilità a fallimento delle società commerciali, si è articolato secondo due diversi orientamenti formati intorno alla enunciazione e spiegazione del concetto di cessazione. Secondo una prima impostazione la cessazione della società commerciale si identifica con la cessazione dell'attività di impresa ad essa riconducibile e quindi in concreto con la cessazione dell'attività produttiva²⁶. Si tratta di un orientamento che trae le proprie ragioni da una premessa di fondo, che è quella di ritenere che il momento costitutivo della società non si identifica con l'inizio dell'attività di impresa: il primo, infatti, dà luogo alla nascita del soggetto e del rapporto, cui segue l'esercizio dell'attività. Sino a quando questa non è effettivamente esercitata non si configura attività di impresa. Diretto corollario di questa premessa è che la cessazione della impresa non può che identificarsi con la cessazione dell'attività produttiva o meglio dell'attività dell'organizzazione.

Secondo l'altra impostazione²⁷, invece, il momento costitutivo della società e quello di configurazione dell'attività di impresa si identificano,

delle società per azioni ed il problema delle cosiddette sopravvenienze, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1952, 1032 ss; PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese*, Milano, 1954, p. 423; più articolata è la tesi di FERRARA-CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1996, p. 360, secondo la quale il principio per cui la cancellazione della società dal registro delle imprese importa estinzione della stessa, subisce una sola eccezione, precisamente quando vi sono beni e debiti sociali. In questo caso la società non può ritenersi estinta in quanto i liquidatori non possono procedere alla ripartizione dei beni tra i soci essendo questi destinati al pagamento dei debiti.

²⁶ In questo senso RAGUSA MAGGIORE, *Fallimento: I) Presupposti del fallimento*, in *Enc. giur. Treccani*, 1989, 9; Id., *La cessazione dell'impresa commerciale ed il fallimento (art. 10 l.fall.)*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, I, 201 ss.

²⁷ In questo senso: NIGRO, *Le società per azioni nelle procedure concorsuali*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, Torino, 1993, 9**, p. 239; FERRARA, *op. cit.*, p. 205 ss. Per un'ampia ricostruzione delle questioni dibattute intorno alla cessazione della impresa individuale e di quella collettiva, ved.: SALANITRO, *Della dichiarazione di fallimento*, in *Commentario Scialoja-Branca. Legge fallimentare*, a cura di BRICOLA, GALGANO, SANTINI, Bologna, 1974, 318 ss.

non potendo la società essere disgiunta dalla impresa atteso che la sua stessa costituzione già esprime l'impresa. Da questa prospettiva discende, dunque, la conclusione, sul piano della cessazione dell'attività di impresa, che essa si identifica con l'estinzione della società e dunque con la disgregazione dell'organizzazione produttiva. Nell'ambito di quest'ultima ricostruzione la giurisprudenza, tuttavia, ha elaborato la distinzione tra liquidazione formale e sostanziale della società commerciale, in ciò discostandosi dalla dottrina maggioritaria²⁸, ed ha individuato solo nel secondo momento il *dies* da cui far decorrere l'anno per la dichiarazione di fallimento, ex art. 10 l.fall..

Il concetto di liquidazione sostanziale sottende la definizione di tutti i rapporti attivi e passivi della società commerciale ed in ultima analisi si risolve nel riconoscere alla cancellazione della stessa dal registro dell'impresa valore dichiarativo e non costitutivo senza che sia impedita, decorso un anno da tale momento, la dichiarazione di fallimento ove sopravvengano rapporti passivi non soddisfatti in sede di liquidazione.

La cancellazione dal registro delle imprese non segna, dunque, secondo questo orientamento giurisprudenziale, il momento estintivo della società il quale, al contrario, va ricondotto alla definizione di tutti i rapporti attivi e passivi della stessa.

La sentenza in commento imposta il sindacato di legittimità costituzionale dell'art. 10 l.fall in relazione alle società commerciali prescindendo dalla considerazione della rilevanza della cancellazione dal registro delle imprese sulla estinzione delle società, e privilegiando, al contrario, rilievi attinenti alla certezza delle situazioni giuridiche ed alla ragionevolezza dell'interpretazione normativa che non può tradursi in una sostanziale inoperatività della norma che ne è

²⁸ Ved. nota precedente ed anche CAMPOBASSO, *op. cit.*, p. 126 il quale tra l'altro osserva che è privo di fondamento il tentativo di riferire l'art. 2312, 2° comma, alla sola ipotesi di debiti ignoti ai liquidatori, dato che “ *la norma fa riferimento ad una responsabilità dei liquidatori che è inconcepibile rispetto a passività ignote. La norma è perciò applicabile tanto nelle ipotesi di debiti noti (cosiddette sopravvivenze passive) quanto nelle ipotesi di debiti ignoti*”

oggetto. Sorge allora il dubbio se, nonostante questa pronuncia della Consulta, rimanga ancora aperta la questione della individuazione del momento di estinzione delle società commerciali.

Si potrebbe, però, osservare che essa perde molta della sua rilevanza, in quanto, al di là della impostazione risolutiva che si voglia dare al problema, è certo che la sentenza, contenendo una pronuncia di illegittimità costituzionale, modifica in modo cogente la disciplina normativa, con il corollario che da ora in poi si dovrà tenere conto della cancellazione delle società commerciali dal registro ai fini del calcolo dell'anno di cui all'art. 101.fall..

Eventuali sopravvenienze passive, manifestatesi oltre l'anno dalla cancellazione, dovranno quindi essere regolate secondo le modalità previste dagli artt. 2312, comma 2° e 2456, comma 2° c.c. restando esclusa l'apertura del fallimento.

Un profilo non evidenziato dalla Consulta è che questa decisione si muove anche in un'ottica di avvicinamento dell'estinzione dell'impresa collettiva a quella individuale, appena si consideri che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale²⁹, quest'ultima è considerata estinta quando è integrata la completa disgregazione dell'organizzazione imprenditoriale, che evidenzia in modo non equivoco la cessazione dell'attività, senza che si possa ritenere ancora esistente l'impresa ai fini del fallimento ove vi siano creditori rimasti insoddisfatti.

(cosiddette sopravvenienze passive) e l'elemento di differenziazione risiede nell'esistenza o meno di una responsabilità aggiuntiva dei liquidatori."

²⁹ Su questa esigenza di trattamento paritario: NIGRO, *op. cit.*, 242; FERRARA-CORSI, *op. cit.*, 355; CAMPOBASSO, *op. cit.*, 126. In giurisprudenza sulla cessazione dell'impresa individuale: Cass. 3 novembre 1989, n. 4599, in *Fall.*, 1990, 394, secondo la quale nell'anno per la dichiarazione di fallimento non devono essere stati compiuti atti intrinsecamente imprenditoriali, con il corollario che la mera liquidazione dei beni aziendali non rientra nell'attività di impresa; T. Reggio Emilia, 1 febbraio 1996, in *Fall.*, 1996, p. 1226, si tratta di una pronuncia particolarmente interessante in quanto relativa alla fattispecie dell'affitto di azienda che può rilevare come indizio di cessazione dell'attività ove sia provata la volontà dell'imprenditore di cessare l'attività di impresa; T. Messina, 17 luglio 1997, in *Fall.*, 1998, p. 308.

La disciplina del fallimento dell'imprenditore individuale si è, quindi, riverberata non solo su quella del socio illimitatamente responsabile, ma anche su quella delle società commerciali cessate.

6.-Questioni poste dalla sentenza in commento

La sentenza in commento, per la sua portata dirompente sul sistema di disciplina del fallimento delle società e dei soci illimitatamente responsabili, pone alcune questioni sulle quali è opportuno riflettere.

Innanzitutto, la statuizione della Consulta incide sul meccanismo di estensione del fallimento della società con soci a responsabilità illimitata a questi ultimi, appena si consideri che la fattispecie dell'estensione del fallimento può essere contestuale o successiva alla dichiarazione di fallimento della società.

Ciò emerge chiaramente dalla norma di cui all'art. 147 l.fall. laddove è prevista non solo l'ipotesi della contestuale produzione del fallimento dei soci, ma al 2° comma, anche quella della estensione successiva alla dichiarazione di fallimento della società.

Si può quindi verificare uno sfasamento temporale tra la dichiarazione di fallimento della società e quella per ripercussione dei soci illimitatamente responsabili, con il conseguente problema se in questa ipotesi, ai fini del termine annuale di cui all'art. 10 l.fall., si debba tenere conto della prima o della seconda sentenza di fallimento. Potrebbe, infatti, accadere che mentre il fallimento della società intervenga entro l'anno dalla perdita della responsabilità illimitata, la presenza dell'ex socio, invece, venga rilevata oltre l'anno. *Quid juris* in questo frangente? Andrebbe o no dichiarato il fallimento in estensione dell'ex socio illimitatamente responsabile scoperto successivamente al decorso dell'anno?

La soluzione, forse, potrebbe essere rinvenuta nel dato testuale della sentenza e nello stesso meccanismo del fallimento per ripercussione.

Sotto il primo profilo, nella sentenza si legge che l'art. 147 l.fall è incostituzionale nella parte in cui prevede che il fallimento della società *“produce il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, pur dopo che sia decorso un anno dal momento in cui costoro abbiano perso per qualsiasi causa la responsabilità illimitata”*. La Corte fa dunque riferimento al concetto di produzione del fallimento dei soci da parte del fallimento della società, essendo quest'ultimo, per così dire, il titolo del fallimento dei soci stessi.

Con il corollario che se il fallimento della società è stato dichiarato entro l'anno dalla cessazione della responsabilità illimitata, potrà intervenire il fallimento in estensione successivo, anche se il socio già illimitatamente responsabile sia scoperto oltre l'anno.

Tuttavia, questa ricostruzione potrebbe essere ostacolata dalla circostanza che la sentenza della Corte ha dichiarato l'incostituzionalità del comma 1° e non anche del comma 2° dell'art. 147 l.fall., relativo proprio alla fattispecie del fallimento in estensione successivo rispetto a quello della società. Per cui, si può ritenere che, non essendo stata oggetto del sindacato di legittimità costituzionale, la soluzione della questione del fallimento in estensione successivo non può che passare attraverso un nuovo giudizio di costituzionalità.

E' da ritenere, invece, che rientri nella portata della sentenza della Corte la fattispecie della perdita della responsabilità illimitata a seguito di fusione eterogenea, atteso che la stessa Corte ha preso in considerazione la perdita della responsabilità illimitata *“per qualsiasi causa”* sia essa intervenuta.

Così come si può ritenere che rientri nella statuizione della Corte anche la fattispecie della perdita della responsabilità illimitata a seguito del cambiamento della veste di socio nella società in accomandita semplice e precisamente a seguito del passaggio da socio accomandatario a socio accomandante.

Mantenendo l'attenzione sulla società in accomandita semplice rileva considerare quali riflessi può avere la sentenza in commento sulla disciplina della responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali del socio accomandante che si sia ingerito nella gestione della società.

La norma di cui all'art. 2320 c.c. prevede che il socio accomandante, che contravviene al divieto di gestione degli affari sociali, assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società. La norma sanziona, quindi, l'ingerenza dell'accomandante su due piani: quello della responsabilità patrimoniale nei confronti dei terzi e quello della permanenza nella compagine sociale.

E' noto il dibattito³⁰ in ordine all'assoggettabilità a fallimento del socio accomandante che si sia ingerito nella gestione degli affari sociali, condizionato dalla soluzione data alla questione pregiudiziale se considerarlo o meno come socio accomandatario.

In giurisprudenza³¹ è apparso in termini maggioritari l'orientamento che ne ammette il fallimento sul rilievo che, comunque, l'accomandante assumerebbe una responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali, il che evidenzerebbe la volontà del legislatore di parificarlo interamente ai soci accomandatari. Orbene, si può notare come in questa fattispecie, a seguito della sentenza in commento, il meccanismo della esclusione dell'accomandante, di cui all'art. 2320 c.c., possa risolversi in un vantaggio per lo stesso, perdendo la sua connotazione di sanzione.

E', infatti, evidente che ove la società volesse escludere l'accomandante, scatterebbe per questi l'operatività del termine annuale, con la possibilità di evitare il fallimento in estensione se, appunto, la sentenza di fallimento della società dovesse intervenire oltre l'anno.

³⁰ In dottrina il dibattito si incentra sull'assunzione o meno da parte dell'accomandante che si sia ingerito negli affari della società della qualità di accomandatario, oltre che di socio illimitatamente responsabile per tutte le obbligazioni sociali. Sembra essere maggioritario l'orientamento incline ad ammetterne il fallimento: FERRARA, op. cit., p. 710 ss.; ANDRIOLI, voce << Fallimento >>, in *Enc. del dir.*, p. 306; *contra* SATTA, op. cit., p. 454, nota 22, il quale osserva che " *A noi pare che la responsabilità illimitata e solidale del socio che si è ingerito abbia di fronte ai soci un carattere sanzionatorio e non lo trasformi in accomandatario.*" In riferimento all'accomandatario di accomandita per azioni nega il fallimento in estensione COSTI, *L'azionista accomandatario*, Padova, 1969, p. 207.

³¹ In questo senso: Cass. 28 maggio 1991, n. 6028, in *Fall.* 1991, p. 1146; Cass. 19 gennaio 1991, n. 508, in *Fall.*, 1991, p. 489; Cass. 12 settembre 1992, n. 10431, in *Fall.* 1993, p. 170.

Si comprende, quindi, quanto siano delicate le conseguenze della sentenza in commento.

Un punto nodale della sentenza è quello che attiene all'individuazione del momento di decorrenza del termine di un anno per l'assoggettabilità a fallimento dell' ex socio illimitatamente responsabile e delle società cessate.

Questa problematica è stata percepita nella sua complessità dalla Cassazione³² che, nel rimettere alle Sezioni Unite la questione se accogliere la sentenza della Corte Costituzionale del 1999, la n. 66, o sollevare nuova questione di legittimità costituzionale per una riconsiderazione dell'istituto, poneva in risalto *“la necessità di un puntuale e rigoroso accertamento giudiziale, nei confronti dei creditori sociali, dell'epoca del recesso del socio illimitatamente responsabile (...). Recesso (...) in relazione al quale verrebbero ad assumere rilevanza tanto la sua opponibilità ai creditori, secondo forme di pubblicità a tal fine idonee, quanto le conseguenze della mancata attuazione della pubblicità, quanto, ancora, l'ulteriore questione della decorrenza del termine annuale ex art. 10 l.fall. nella ipotesi in cui ogni forma di pubblicità sia mancata.”*

Richiamando, nuovamente, il contenuto della sentenza in commento si può notare che, mentre in relazione alla fattispecie della cessazione delle società commerciali la Corte fa esplicito riferimento alla cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi degli artt. 2312 e 2456 c.c., viceversa, in riferimento alla perdita della responsabilità illimitata del socio la Corte non individua un momento formale di decorrenza dell'anno ex art. 10 l. fall..

La ragione, probabilmente, risiede nel fatto che la perdita della responsabilità illimitata è un effetto conseguente ad una serie di fattispecie che possono riguardare il singolo socio (esclusione, recesso, morte, cessione della quota), l'intera organizzazione sociale (trasformazione, fusione) o ancora il mutamento di posizione del socio all'interno della società (socio accomandatario che diviene socio accomandante). Ciononostante si tratta di fatti assoggettati ad un

³² Cass. 21 gennaio 2000, n. 28, in *Foro it.*, 2000, I, c 1624.

regime di pubblicità attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese, per cui argomentando da un lato dal principio di certezza delle situazioni giuridiche, invocato dalla stessa Corte, e dall'altro dalla efficacia dell'iscrizione secondo la norma di cui all'art. 2193 c.c., si potrebbe concludere che solo da tale momento decorre l'anno ai sensi dell'art. 10 l.fall..

Pertanto, in riferimento alle fattispecie dello scioglimento unilaterale del vincolo sociale o del mutamento della posizione nell'ambito della organizzazione sociale, in virtù delle norme di cui agli artt. 2290 e 2300 c.c., esse non saranno opponibili ai terzi se non iscritte nel registro delle imprese, con il corollario che la mancata iscrizione, non consentendo il decorso dell'anno, non impedirà la dichiarazione di fallimento in estensione³³.

Analoghe considerazioni non possono che essere svolte anche in riferimento alle fattispecie della trasformazione e della fusione alla luce di quanto dispongono le norme di cui agli artt. 2498, comma 2° e 2504, comma 2°, c.c. a tenore delle quali la deliberazione di trasformazione e l'atto pubblico di fusione devono essere iscritti nel registro delle imprese. Da questo momento, quindi, inizierà a decorrere l'anno per l'assoggettabilità a fallimento degli ex soci illimitatamente responsabili. Tuttavia, va rilevato che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale³⁴ dell'art. 2503 c.c., nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto dei creditori nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2499 c.c. relativo alla trasformazione, anche nella fusione eterogenea l'estensione del fallimento risulta subordinata alla duplice condizione negativa del mancato decorso dell'anno dall'iscrizione dell'atto di fusione e della mancata liberazione dei soci ai sensi del citato articolo 2499 c.c.

³³ In questo senso: Trib. Trani, 14 luglio 1999, in *Foro it.*, 2000, I, c. 1626, secondo il quale per stabilire il momento di decorrenza dell'anno occorre considerare la data in cui lo scioglimento unilaterale del vincolo sociale viene reso opponibile ai terzi con l'iscrizione nel registro delle imprese. In dottrina in senso contrario: FERRARA, *op. cit.*, p. 712.

³⁴ C. Cost. 20 febbraio 1995, n. 47, in *Fall.* 1995, p. 604.

Le considerazioni svolte consentono, quindi, di orientare l'applicazione del principio affermato dalla Corte Costituzionale solo nei riguardi delle società commerciali regolari, in quanto il momento di decorrenza dell'anno, sia per i soci illimitatamente responsabili che per le società cessate, è quello della corrispondente iscrizione nel registro delle imprese³⁵.

Un'ultima riflessione deve essere riservata alla manifestazione dello stato di insolvenza delle società in riferimento alla ipotesi in cui, per vicende relative al vincolo sociale o all'intera organizzazione sociale, venga persa la responsabilità illimitata dei soci.

Nella impostazione giurisprudenziale precedente al duplice intervento della Consulta sull'applicabilità dell'art. 10 l.fall. ai soci che hanno perso la responsabilità illimitata, veniva individuata, come già rilevato, una condizione sostanziale all'operatività del fallimento in estensione e precisamente nella circostanza che l'insolvenza si fosse manifestata prima del venir meno della responsabilità illimitata, ovvero riguardasse anche obbligazioni contratte dalla società prima di questo momento. In sostanza, il fallimento in estensione nelle fattispecie di perdita della responsabilità illimitata, pur se svincolata da un limite temporale, veniva assoggettato ad una condizione di carattere sostanziale attinente l'insolvenza della società.

Sul piano del contenuto o della manifestazione dell'insolvenza veniva dato rilievo al trattamento paritario di tutti i soci, a prescindere dalla loro appartenenza alla compagine sociale o della permanenza della loro responsabilità illimitata al momento della dichiarazione di fallimento della società.

In un contesto di disciplina profondamente modificato dall'intervento della Consulta c'è da chiedersi se permanga ancora la *ratio* giustificatrice di questa condizione sostanziale, o se debba, al contrario, ritenersi che essa sia venuta meno a seguito della riconosciuta operatività del limite temporale.

³⁵ Da qui il problema dell'applicabilità del principio enunciato dalla Corte alle società di fatto, nonché alle associazioni non riconosciute che esercitano in via di fatto attività di impresa commerciale il cui fallimento determina anche quello degli

La soluzione più logica e coerente sembra senza dubbio la seconda, non potendosi mantenere un duplice ordine di condizioni al fallimento per estensione dell' ex socio illimitatamente responsabile.

Corollario di quanto esposto è che lo stato di insolvenza può manifestarsi anche entro l'anno successivo al venir meno della responsabilità illimitata, così come previsto dallo stesso art. 10 l.fall., operando il solo limite temporale dell' anno.

7.-Considerazioni conclusive

La sentenza commentata dimostra come non sia terminato il processo di costituzionalizzazione della legge fallimentare e quindi del suo adeguamento alle norme costituzionali, in particolare ai principi di uguaglianza e ragionevolezza della disciplina normativa, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione. Il riassetto del regime di disciplina del fallimento delle società cessate e di quello in estensione dei soci illimitatamente responsabili si colloca sullo sfondo di una parificazione dell'impresa collettiva a quella individuale, in un'ottica che privilegia il dato sostanziale della partecipazione all'attività di impresa, piuttosto che quello formale della responsabilità agganciata all'appartenenza alla compagine sociale o alla sussistenza di rapporti passivi non definiti.

In questa prospettiva la sentenza dà, quindi, rilievo prevalente alla certezza delle situazioni giuridiche che fa premio sull'esigenza, altrettanto legittima e meritevole di considerazione, del trattamento paritario di tutti i soci che hanno contribuito a determinare un certo assetto di obbligazioni sociali.

Un bilanciamento di interessi che è stato, peraltro, accolto nel senso indicato dalla Corte Costituzionale, non solo nel d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, di riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, il cui art. 23, comma 2°, prevede che l'estensione della procedura al socio receduto, escluso o defunto ha luogo solo se la dichiarazione dello stato di insolvenza è intervenuta entro l'anno dalla

associati illimitatamente responsabili ex art. 38 c.c..In questo senso: Cass. 18 settembre 1993, n. 9589, in *Riv. dir. impresa*, 1996, p. 166.

data in cui tali eventi sono divenuti opponibili ai terzi, ma anche nel disegno di legge delega di riforma della legge fallimentare.

La questione sulla quale è, però, opportuno riflettere, anche in vista della futura riforma del sistema concorsuale, riguarda la congruità o meno del termine di un anno in considerazione della complessità della fattispecie del fallimento delle società.

vdesensi@luiss.it